

UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
Provincia di Asti



Determinazione n. 119 del 19/09/2024

OGGETTO:

**INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVA A:
AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA PER
TELECOMUNICAZIONI IN LOCALITA' MOSCHETTO. INDIRIZZI. DI CUI ALLA DCC. N.
30 DEL 24/7/2024. SOSPENSIONE LAVORI ORD. N. 6 DEL 10/8/2024 –
PROVVEDIMENTI DI CUI ALLA DGC N. 43 DEL 20/8/2024;
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA;
Beneficiario: Avvocato Pierpaolo Berardi, Studio Legale Benzi Avvocati
Associati, in Asti, Corso Vittorio Alfieri, 381, P.I./C.F. 01237730054;
Importo: €. 935,63 e Cassa EPA al 4,00% pari a €. 37,43 per un totale di €. 973,06
oltre 22% IVA pari a €. 214,07 per complessivi €. 1.187,13;
Affidamento diretto.
CIG: B31773866E**

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Vini e Tartufi n. 5/2022 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Servizio Edilizia privata ed Urbanistica presso il Comune di Celle Enomondo;

Vista L' Istanza Unica, ai sensi del D.Lgs. 259/03 per come modificato dal D.Lgs. 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO, ex art 43 (ex art 86 D.Lgs. 259/039), art 44 (ex art 87 D.Lgs. 259/03), art 49 (ex art 88 D.Lgs. 259/03) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di VODAFONE nel comune di Celle Enomondo (AT) Strada Moschetto, snc, identificato catastalmente al Foglio 6 Mapp. 41,
Nome sito INWIT: ANTIGNANO Codice sito: I134AT
Nome sito VODAFONE: 5G BANDO ANTIGNANO Codice sito: 1RM06859
con cui

la Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. con sede legale in Milano, Largo Donegani, n.2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606 in persona del Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a NAPOLI IL 24/01/1960 in forza di procura rilasciata dal notaio Sandra De Franchis di Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e

la Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A., società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, e sede regionale in Genova – Via de Marini 53 – Torre Shipping, in persona del suo procuratore speciale Stefano Pirovano, delegato all'uso in forza dell'atto di conferimento di procura con rogito notaio Ciro de Vivo in Milano, con n° di repertorio 24675 del 23/03/2015, licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni come da concessione n. 128/01 cons del 14/03/2001 (in qualità di società Ospite – di seguito per brevità indicata anche come “OSPITE”);

Vista la descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche.

Per tali aspetti e specificamente per ognuna delle società istanti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati all'istanza.

A titolo esplicativo, ai fini della definizione della titolarità degli obblighi del committente e/o datore di lavoro come precisati dal D.L.81/2008 e successive modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre agli obblighi del committente previsti anche da altre normative, si precisa che sarà a cura delle rispettive società la sorveglianza e la verifica delle lavorazioni realizzate dalle imprese esecutrici così come anche la modifica, la realizzazione ed il posizionamento rispetto ai progetti autorizzati, secondo questa attribuzione:

per INWIT Infrastrutture Wirelss Italia S.p.A.

- palo poligonale metallico di altezza pari a 30,00 m con pennone sommitale di altezza pari a 4,00 m e scala di risalita;
- basamenti in c.a. e strutture di sopraelevazione per l'alloggiamento in posizione rialzata degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle SRB;
- recinzione metallica ancorata su basamento in c.a. delimitante l'intera area del sito;
- anello di terra;
- cavidotti per cavi RF, energia elettrica per l'alimentazione della stazione, flussi telefonici e pozzetti per l'impianto di messa a terra.

per VODAFONE ITALIA S.p.A.

- n. 3 antenne settoriali Vodafone da installare sul pennone sommitale su apposita carpenteria;
- n. 2 parabole per tratta radio Vodafone di diametro 60 cm da ancorare sul pennone sommitale su apposita carpenteria;
- moduli RRH e feederless da collocare sul fusto del palo;
- installazione argano per la movimentazione dei carichi durante le opere di manutenzione ai moduli trasmissivi;
- apparati tecnologici;
- collegamento cavi;
- relativi impianti elettrici.

Per maggiore completezza il tutto è ulteriormente meglio specificato nel Progetto Definitivo e nella Relazione Tecnica di Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) tutti allegati all'istanza.

Vista la seguente Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà:

INWIT: di essere in possesso del titolo giuridico vigente ed efficace che le abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito d'installazione e modifica dell'impianto (il titolo giuridico è dichiarato e documentato dagli istanti sotto la loro esclusiva responsabilità ai sensi del DPR 445/2000);

VODAFONE: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36. A tal fine sono state allegate copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Visto quanto precisato nell'istanza in oggetto:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/’01, le richiedenti Società sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” ai sensi del comma 1 dell’art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;
- che per quanto attiene l’indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le richiedenti si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08;
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l’edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dei lavori.

PREMESSO:

- che la materia relativa ai titoli abilitativi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale, il codice delle comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/2003 e s.m.i;
- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, istitutiva del codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – D.Lgs. 207/2021 art. 44 comma 3);
- che INWIT S.p.A. è titolare come previsto dall’art 11 del D.Lgs. 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D.Lgs. 259/2003 e s.m.i) di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell’art.43 e ss del D.Lgs. 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 25606;
- che ogni OSPITE è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- che in data 28 giugno 2022 è stato aggiudicato da Infratel al Raggruppamento temporaneo di imprese INWIT (mandataria) TIM e VODAFONE il Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink (G.U.U.E. N. 2022-OJS101-279282-IT DEL 25 MAGGIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 62 DEL 30 MAGGIO 2022;
- che il bando prevede la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato, la cui totalità dei siti in elenco dovrà essere completata entro il 2026. L’Italia è il primo paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile per favorire lo sviluppo di una tecnologia all’avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide. L’obiettivo è quello di arrivare nelle case degli italiani con una connessione fissa di almeno 1 Giga e garantire la copertura 5G ad altissima velocità a tutte le aree popolate del Paese per garantire,

entro il 2026 uguaglianza ed inclusione sociale attraverso un Paese connesso ai migliori livelli europei, di cui potranno beneficiare tutti i cittadini;

- che i piani PNRR hanno priorità ed urgenza di intervento e che il mancato raggiungimento degli obiettivi PNRR comporta, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2021/241, il disimpegno da parte della Commissione europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;

- che in data 30/11/2023 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale la Direttiva Ministeriale concernente “Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche

di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR” che prevede all'art. 2 che:

“in relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche oggetto della presente direttiva, l'esercizio dell'attività autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, arresto o l'aggravamento dei procedimenti e/o il rallentamento delle tempistiche procedurali”, così che le infrastrutture ed i relativi permessi assumono carattere di urgenza e indifferibilità;

- che nell'istanza è stato precisato quanto segue: “nell'elenco delle località per le quali occorre procedere con la realizzazione di impianti di telefonia mobile è ricompreso il territorio del comune di Celle Enomondo (AT) e nello specifico l'impianto per il quale si avanza l'istanza in oggetto”;

- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario ogni OSPITE è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;

- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che “la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere”;

- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;

- che l'art 51 (ex art 90 D.Lgs. 259/03) comma 1 del medesimo D.Lgs. stabilisce che “gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

- che l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi “Attività essenziale “, per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 “(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;

- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 207 /2021;

- che ogni OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività ogni OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;

- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita: “l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;
- che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione;
- che all'art 44 comma 8 è statuito che “ la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;
- che all'art 44 comma 10 , “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

E inoltre:

-VISTA la Pratica S.U.A.V. n. 145CELL/2024 - Istanza Unica di autorizzazione ai sensi del D. lgs. 259/2003 subordinata all'autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 45/1989, per la realizzazione di una nuova infrastruttura nel Comune di Celle Enomondo, Strada Moschetto. Proponente: INWIT S.P.A. (Nome Sito INWIT: ANTIGNANO – Codice Sito: I134AT) AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO ORDINARIO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.P.R. 160/2010 E RICHIESTA ATTI ISTRUTTORI AI SENSI DELL'ARTT. 43, 44 e 49 DEL D.LGS. 259/2003 (EX ARTT. 86, 87 e 88 CODICE 2003), acclarata al **prot.comunale n. 541 del 12/3/2024**, con cui il SUAV comunicava l'avvio del procedimento per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto radioelettrico di potenza superiore a 20Watt, ai sensi del D.lgs 259/03 (come modificato dal D.lgs 207/2021), art 43 (ex art 86 Codice 2003), art 44 (ex art 87 Codice 2003), art 49 (ex art 88 Codice 2003) e contestuale richiesta di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e L.R. 45/1989, nel Comune di Celle Enomondo, Strada Moschetto snc, sul terreno censito a catasto al Foglio n. 6, Mapp. 41;

-VISTA la nota del SUAV – acclarata al **prot. Comunale n. 627 del 25/3/2024**, con cui veniva comunicato il rilascio del parere favorevole da Arpa Piemonte - Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici - Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti e Servizio Tarature in data 19/03/2024, prot. 24533/2024 (prot. SUAV n. 1148/2024).

-VISTA la richiesta di integrazioni e chiarimenti a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale – **prot. 895 in data 24/4/2024**, con cui si specificavano le seguenti conclusioni:

- 1) la verifica dei vincoli debba essere fatta tenendo conto di tutti i vincoli, senza escludere quindi la strada comunale distante meno di 20 metri dal punto designato di installazione dell'antenna;
- 2) la verifica dei sottoservizi e segnatamente della rete di adduzione e distribuzione dell'acquedotto (non indicata in alcun elaborato di progetto per il quale si richiede l'autorizzazione in oggetto) pur

nella consapevolezza che occorre verificare e gestire le interferenze di rete e l'eventuale presenza di sottoservizi comporta già a monte il diverso posizionamento dell'antenna di cui si chiede l'autorizzazione in oggetto;

3) ancorché il deposito strutturale possa essere effettuato prima dell'inizio dei lavori, al fine di autorizzare l'installazione dell'antenna debba essere previamente verificata e garantita la stabilità del manufatto, anche sulla base della verifica del rischio di scariche elettriche, in quanto deve essere garantita in ogni condizione meteo ed anche in caso di fulminazione la stabilità dell'antenna, scongiurando ogni eventuale possibile rischio di caduta sulla strada e sulla vasca dell'acquedotto al fine di garantire la pubblica incolumità; 4) la presenza della vasca dell'acquedotto a pochi metri dal punto di installazione dell'antenna (edificio rilevato ai fini della verifica ARPA come capannone industriale ecc. bassi fabbricati fino a 6 mt. di altezza) sia in realtà un manufatto per una vasca dell'acquedotto contenente acqua destinata al consumo umano, debba essere previamente verificata e garantita la totale salvaguardia delle condizioni di potabilità della vasta e delle condotte di adduzione e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano al fine di garantire la pubblica incolumità, **anche se del caso, attraverso gli enti preposti, ATO n. 5 ed ASL** (ai sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).

-VISTA la nota SUAV – acclarata al **prot. Comunale n. 928 in data 26/4/2024**, con cui si invitava la soc. INWIT S.p.A. a produrre quanto richiesto entro il termine di 30 gg. e si richiedeva all'ATO 5 ed all'ASL, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii. un parere facoltativo in merito all'istanza in questione, così come da richiesta del Comune di Celle Enomondo.

-VISTA l'integrazione a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale – **prot. 1010 del 4/5/2024**, con cui si precisava che l'ASL avrebbe comunicato soltanto le norme che avrebbero dovuto essere rispettate senza entrare nel merito – dato che il merito era invece di competenza dell'Arpa. Si invitava pertanto a inoltrare la richiesta di integrazioni anche all'Arpa, dato che la stessa si era espressa sulla base di una rappresentazione dei luoghi che non teneva conto della presenza di una vasca del pubblico acquedotto.

-VISTA la nota SUAV acclarata al **prot. 1069 del 10/5/2024**, con cui il SUAV trasmetteva il parere ASL pervenuto in data 03/05/2024 e inviava il tutto all'ARPA per il rilascio di un parere ulteriore, alla luce di quanto sopra esposto.

-VISTA la nota del SUAV, acclarata al **prot. 1169 del 17/5/2024**, avente ad oggetto la proroga del termine per integrazioni che la Società Inwit S.p.A. ha da presentare, al 10/6/2024.

-VISTA la nota del SUAV, acclarata al **prot. 1440 del 12/6/2024**, avente ad oggetto l'ulteriore proroga del termine per integrazioni, richiesta dalla Società Inwit S.p.A., al 17/6/2024.

-VISTA la nota SUAV, acclarata al **prot. 1492 del 18/6/2024**, con cui venivano inoltrate le integrazioni ricevute dalla soc. Inwit S.p.A., e comunicato che, dall'avvenuta ricezione, sarebbero iniziati nuovamente a decorrere i termini procedurali indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, per il rispetto dei quali si chiedeva al Comune di Celle Enomondo di far pervenire l'atto abilitativo di competenza entro il giorno 24/07/2024.

VISTA la comunicazione a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale – **prot. 1590 del 29/6/2024**, con cui si precisava che le integrazioni ricevute erano elusive per quanto di seguito specificato:

1) IN RIFERIMENTO AL PRIMO PUNTO SEGNALATO - la verifica dei vincoli debba essere fatta tenendo conto di tutti i vincoli, senza escludere quindi la strada comunale distante meno di 20 metri dal punto designato di installazione dell'antenna; - viene argomentato che non si tratta di manufatti edilizia bensì di opere di urbanizzazione e che il D.Lgs 259/03 e s.m.i., va in deroga alla

pianificazione urbanistica. LA RISPOSTA E' ELUSIVA perché le fasce di rispetto stradali non sono limiti di pianificazione urbanistica ma vincoli ex se del codice della strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e relativo regolamento (D.P.R. 495/92 e s.m.i.) e le distanze non valgono solo per gli edifici e corpi di fabbrica ma anche per alberi e quant'altro posto in essere dopo il 1/1/1993 che deve rispettare la distanza di ribaltamento (principio di pubblica sicurezza in caso di eventi calamitosi – ineludibile da altre norme di qualunque rango). I richiami giurisprudenziali sono del tutto insussistenti, come ben noto i TAR sono Tribunali Amministrativi Regionali con competenza per la Regione di appartenenza, solo il TAR Lazio può essere utilizzato anche in campo nazionale o, nel caso di specie, il TAR Piemonte, nonché risalenti nel tempo ad 8/13 anni senza indicazioni della novella e del passato in giudicato;

2) IN RIFERIMENTO AL SECONDO PUNTO SEGNALATO - la verifica dei sottoservizi e segnatamente della rete di adduzione e distribuzione dell'acquedotto (non indicata in alcun elaborato di progetto per il quale si richiede l'autorizzazione in oggetto) pur nella consapevolezza che occorre verificare e gestire le interferenze di rete e l'eventuale presenza di sottoservizi comporta già a monte il diverso posizionamento dell'antenna di cui si chiede l'autorizzazione in oggetto; - NON viene argomentato alcunchè, se non corrispondenze inconcludenti. LA RISPOSTA E' ELUSIVA perché non da alcun riscontro. Rimandano ad un ipotetico sopralluogo da effettuare a posteriori

rispetto alla richiesta autorizzazione;

3) IN RIFERIMENTO AL TERZO PUNTO SEGNALATO - ancorché il deposito strutturale possa essere effettuato prima dell'inizio dei lavori, al fine di autorizzare l'installazione dell'antenna debba essere previamente verificata e garantita la stabilità del manufatto, anche sulla base della verifica del rischio di scariche elettriche, in quanto deve essere garantita in ogni condizione meteo ed anche in caso di fulminamento la stabilità dell'antenna, scongiurando ogni eventuale possibile rischio di caduta sulla strada e sulla vasca dell'acquedotto al fine di garantire la pubblica incolumità; - NON viene argomentato alcunché oltre alla "Verifica alla fulminazione", in merito al potenziale ribaltamento. LA RISPOSTA E' ELUSIVA perché non da alcun riscontro. Rimandano le verifiche strutturali al progetto esecutivo da redigersi a posteriori rispetto alla richiesta autorizzazione;

4) IN RIFERIMENTO AL QUARTO PUNTO SEGNALATO - la presenza della vasca dell'acquedotto a pochi metri dal punto di installazione dell'antenna (edificio rilevato ai fini della verifica ARPA come capannone industriale ecc. bassi fabbricati fino a 6 mt. di altezza) sia in realtà un manufatto per una vasca dell'acquedotto contenente acqua destinata al consumo umano, debba essere previamente verificata e garantita la totale salvaguardia delle condizioni di potabilità della vasta e delle condotte di adduzione e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano al fine di garantire la pubblica incolumità, anche se del caso, attraverso gli enti preposti, ATO n. 5 ed ASL (ai sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.). - NON viene argomentato alcunché IN MERITO AI RISCHI AMBIENTALI. LA RISPOSTA E' ELUSIVA perché rimanda ad una verifica ARPA solo apparentemente richiesta (in quanto anche se è stato scritto che la richiesta veniva allegata in realtà non è stata allegata) ed in ogni caso una richiesta non è una risposta e AD OGGI NON VI E' ALCUN PARERE ARPA che si esprima sul punto ed il parere ARPA deve essere preventivo non successivo rispetto alla richiesta autorizzazione.

Alla luce di quanto sopra, e alla mancanza del parere ARPA, si chiedeva pertanto un incontro urgente.

-VISTA la comunicazione a firma del Sindaco BOVERO Andrea, **prot. 1655 del 6/7/2024**, con cui si chiedeva al SUAV, in qualità di Sportello Unico delle Attività Produttive di Area Vasta, di entrare nel merito e dare supporto al Comune scrivente, avendo cura di controllare il contenuto delle integrazioni prodotte, ritenute elusive, e di verificarne la pertinenza; sottolineando sempre la necessità di un incontro.

-VISTA la nota SUAV, acclarata al **prot. 1683 dell'11/7/2024**, con cui si fissava l'incontro richiesto per la data del 12/7/2024.

-CONSIDERATO quanto emerso dall'incontro del 12/7/2024 e dal successivo incontro in teleconferenza presso lo SUAV della Provincia del 16/7/2024, da cui emerse che le prescrizioni richieste dall'ufficio tecnico comunale ed in particolare quella relativa alla stabilità dell'antenna, per la salvaguardia sia della vasca dell'acquedotto (posta nelle immediate vicinanze tanto che un eventuale ribaltamento dell'antenna potrebbe provocare la rottura della vasca con un disagio enorme per la collettività dovuta all'interruzione del servizio primario di erogazione dell'acqua del civico acquedotto) anche per i conclamati rischi per la pubblica e privata incolumità, non poteva essere condotta che in fase successiva di progettazione esecutiva e denuncia strutturale, l'autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. doveva essere rilasciata con delle prescrizioni da osservare in tempi successivi;

Alla luce di quanto sopra riportato.

VISTO:

- L' Autorizzazione n. 1/2024 del 24/7/2024 ex art. 44 D.Lgs. 259/2003 – Su Istanza di autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di VODAFONE nel comune di Celle Enomondo (AT) Strada Moschetto, snc identificato catastalmente al Foglio 6 Mapp.41;
- Il provvedimento autorizzativo unico n. 78/2024 del 25/07/2024 rilasciato dallo SUAV della Provincia di Asti ai sensi dell' art. 7 D.P.R. 07.09.2010 n. 160;
- La comunicazione di inizio lavori Prot 0001922 del 07/08/2024;
- La comunicazione SUAV Prot. N. 0003642 del 06/08/2024 con cui è stata trasmessa via PEC la DENUNCIA EX ART. 93 D.P.R: 380/2001;

CONSIDERATO che l'autorizzazione n. 1/2024 del 24/7/2024 ex art. 44 D.Lgs. 259/2003 prescriveva, tra l'altro:

VERIFICA AL RIBALTAMENTO – alla data odierna (*data rilascio autorizzazione n.d.r.*) è stata solo prodotta la “Verifica alla fulminazione”, in merito al potenziale ribaltamento l'istante ha comunicato che le verifiche strutturali verranno eseguite sul progetto esecutivo da redigersi a posteriori rispetto alla richiesta autorizzazione, pertanto la presente autorizzazione viene rilasciata in pendenza di un riscontro imprescindibile documentato a posteriori. **La verifica, tenuto conto che l'intervento si realizza in zona agricola di classe IIa, dovrà tener conto delle disposizioni dell'art. 35 delle NdA del Prgc vigente, contenute nella relazione geologica allegate al progetto e riverificate a livello di progetto esecutivo.** La presente autorizzazione è pertanto subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche, con l'avvertenza che la mancata verifica al ribaltamento comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione stessa;

CONSTATATO:

- che la denuncia ex art. 93 del DPR 380/2001 contiene relazioni geologiche e geotecniche e relazioni strutturali che **non contemplano le prescrizioni di PRGC (2° variante strutturale al PRGC “adeguamento al PAI” approvata con DGR 20-9239 del 21.7.2008) richiamate nell'autorizzazione n. 1/2024 del 24/7/2024:** La verifica, tenuto conto che l'intervento si realizza in zona agricola di classe IIa, dovrà tener conto delle disposizioni dell'art. 35 delle NdA del Prgc vigente, contenute nella relazione geologica allegate al progetto e riverificate a livello di progetto esecutivo;
- che i lavori hanno effettivamente avuto inizio come è stato possibile verificare visivamente da parte del sottoscritto e del Sindaco (con lo scatto di alcuni fotogrammi depositati presso gli atti d'ufficio);

- Che il responsabile del servizio, in conseguenza di ciò, ha dovuto emanare l'ordinanza di sospensione lavori n. 6 del 10/8/2024, notificata in pari data via pec agli interessati ed agli enti competenti.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20/8/2024, immediatamente eseguibile, che dispone:

*Di DEMANDARE al Responsabile del Settore Edilizia Privata la nomina dell'Avv. Berardi e tutti gli atti conseguenti al presente, compreso l'impegno di spesa, nei limiti dello stanziamento predisposto al capitolo 140/140/2 codice 1.02.1, mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla nomina dell'Avv. Pierpaolo Berardi del Foro di Asti, con Studio in Asti, C.so Alfieri n. 381, affinché visionati gli atti rilevi le criticità, anche in autotutela, in ambito amministrativo, penalistico e civilistico e, con il supporto di consulenti tecnici competenti nelle materie interessate, intraprenda qualora necessario le opportune azioni giuridiche per la tutela e salvaguardia del rispetto delle norme edilizie (comprese le NTC e quant'altro di carattere geologico-tecnico pertinente ed in coerenza col tipo di struttura e di procedimenti ad essa legati) dell'ambiente, della salute e di ogni interesse eventualmente leso dall'istallazione della nuova infrastruttura, nei confronti di questo ente e dell'intera comunità.
Di trasmettere il presente atto all' Avvocato Pierpaolo Berardi.*

PRESO ATTO che occorre affidare il suddetto incarico professionale;

RILEVATO che:

- l'incarico di cui trattasi non può essere espletato dal personale tecnico interno alla struttura organizzativa di questo Ente, vista la natura specialistica delle prestazioni da effettuare, la e le competenze specifiche in materia;
- il ricorso all'utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell'effettuazione delle prestazioni sopradescritte, essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all'interno dell'ente comunale non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO quindi di poter procedere in merito, sussistendo gli elementi e le motivazioni che configurano la presente determinazione quale atto a contrattare di cui agli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 17 del d.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che l'Avvocato Berardi, con mail peo pervenuta al prot. n. 1971 del 14/08/2024 ha comunicato che il preventivo in riferimento all'incarico ammonta ad 1.000,00;

VISTO che il preventivo formale, inviato con successiva mail peo pervenuta al prot. n. 02207 del 18/09/2024 ammonta ad €. 935,63 e Cassa EPA al 4,00% pari a €. 37,43 per un totale di €. 973,06 oltre 22% IVA pari a €. 214,07 per complessivi €. 1.187,13

VERIFICATA la congruità dell'offerta;

DATO ATTO che il valore economico dei servizi è inferiore a € 140.000,00.

RITENUTO pertanto, con la presente determinazione, di provvedere all'incarico dei servizi e ad impegnare le somme spettanti al professionista;

VERIFICATA la copertura economica al capitolo 140/140/2 codice 1.02.1 del Bilancio 2024;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la forma di contrattazione avviene *“...mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”*;

RICHIAMATO il principio del risultato, contenuto in apertura del nuovo Codice degli appalti di cui al D. Lgs. 36/2023 per il quale (comma 3, art. 1) *“... costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.”*;

RITENUTO pertanto, con la presente determinazione, di provvedere all'incarico dei servizi e ad impegnare le somme spettanti al professionista;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20/8/2024, esecutiva, venne, tra l'altro, stabilita la nomina del RUP nel Tecnico Comunale dipendente Geom. Paolo Gardino, in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC.

DATO ATTO che sulla medesima piattaforma è stata attivata la procedura di affidamento diretto per la creazione della gara sulla piattaforma P.C.P. (Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC) ottenendo il seguente CIG B31773866E;

RIBADITO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, quanto segue:

- ✓ il fine che s'intende perseguire è l'affidamento dell'incarico professionale affinché visionati gli atti rilevi le criticità, anche in autotutela, in ambito amministrativo, penalistico e civilistico e, con il supporto di consulenti tecnici competenti nelle materie interessate, intraprenda qualora necessario le opportune azioni giuridiche per la tutela e salvaguardia del rispetto delle norme edilizie (comprese le NTC e quant'altro di carattere geologico-tecnico pertinente ed in coerenza col tipo di struttura e di procedimenti ad essa legati) dell'ambiente, della salute e di ogni interesse eventualmente leso dall'istallazione della nuova infrastruttura, nei confronti di questo ente e dell'intera comunità;
- ✓ l'oggetto del contratto è costituito dalla predetta prestazione professionale;
- ✓ la spesa complessiva per la prestazione professionale di cui trattasi ammonta a quanto sopra indicato;
- ✓ l'obbligazione si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 Dlgs 36/2023;
- ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella richiesta di offerta, nell'offerta e nella presente determinazione;
- ✓ la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023;
- ✓ la presente determinazione tiene luogo di contratto mediante firma digitale per accettazione del professionista;
- ✓ il pagamento sarà subordinato alla regolarità contributiva e in osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 10/08/2010, n. 136, il Professionista è tenuto a comunicare i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e presentare specifica fatturazione dei corrispettivi, sui quali dovrà essere riportato il seguente codice di identificazione CIG;

PRECISATO che la dichiarazione con la quale vengono assunti tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti e con la quale vengono anche fornite le coordinate del conto corrente bancario dedicato, dovrà essere disposta in atti e che la stessa verrà allegata alla fattura per la regolare liquidazione;

VERIFICATO, nel rispetto al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte nel presente procedimento amministrativo, di NON trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'importo complessivo di €. 1.187,13 iva inclusa, per il criterio della competenza potenziata ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.n.118/2011, TROVA IMPUTAZIONE al capitolo 140/140/2 codice 1.02.1 agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Esercizio Finanziario: anno 2024 _ €. 1.187,13;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del sistema di controlli interni di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ec artt. 49-147 bis e 151 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i. che ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;

VISTI:

- ✓ il **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12), in vigore dal 01/04/2023 ed in efficacia dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 229 del Codice medesimo;
- ✓ il **Decreto legislativo n. 81 del 2008** (*decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- ✓ il **Decreto M.I.T. 05/11/2001**
- ✓ la **L.136/2010**

DETERMINA

Di APPROVARE integralmente le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, **all'affidamento diretto** per l'esecuzione dell'incarico professionale affinché visionati gli atti, rilevi le criticità, anche in autotutela, in ambito amministrativo, penalistico e civilistico e, con il supporto di consulenti tecnici competenti nelle materie interessate, intraprenda qualora necessario le opportune azioni giuridiche per la tutela e salvaguardia del rispetto delle norme edilizie (comprese le NTC e quant'altro di carattere geologico-tecnico pertinente ed in coerenza col tipo di struttura e di procedimenti ad essa legati) dell'ambiente, della salute e di ogni interesse eventualmente leso dall'istallazione della nuova infrastruttura, nei confronti di questo ente e dell'intera comunità;

Di AFFIDARE all'Avvocato Pierpaolo Berardi, l'incarico di cui sopra – per l'importo di €. 935,63 e Cassa EPA al 4,00% pari a €. 37,43 per un totale di €. 973,06 oltre 22% IVA pari a €. 214,07 per complessivi €. 1.187,13 – come da offerta trasmessa, assunta al protocollo n. 1971 del 14/08/2024 integrata con nota prot. n. 02207 del 18/09/2024;

Di IMPEGNARE a tal fine, la somma complessiva di €. 1.187,13 (iva e Cassa, inclusi) – a favore dell'Avvocato Pierpaolo Berardi, Studio Legale Benzi Avvocati Associati, in Asti, Corso Vittorio Alfieri, 381, P.I./C.F. 01237730054 – CIG: B31773866E;

Di STABILIRE che l'importo complessivo di €. 1.187,13 per il criterio della competenza potenziata ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.n.118/2011, TROVA IMPUTAZIONE al capitolo 140/140/2 codice 1.02.1 agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Esercizio Finanziario: anno 2024_ €. 1.187,13;

Di PRECISARE CHE

- ✓ ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si

intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- ✓ il valore economico dell'affidamento è pari a €. 1.187,13 iva inclusa.

DARE ATTO che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva Disposizione di Liquidazione del Responsabile a seguito di regolare esecuzione dell'intervento e dietro presentazione di fattura elettronica;

Di DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito internet del Comune;

Di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti di competenza.

Di TRASMETTERE la presente determinazione al Professionista indicato, per la sottoscrizione come accettazione dell'incarico, dando atto che la presente determinazione, firmata dalle parti, tiene luogo di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARDINO PAOLO

| CIG | Settore | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € |
|----------------|--------------------|------|-----------|--------|------|------|------|------------------|-----------|
| B3177386 6E | AMMINISTR ATIVO | 2024 | 129 | 01021 | 140 | 140 | 2 | U.1.03.02.11.006 | 1.187,13 |

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: GARDINO PAOLO